

Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti

La competenza in materia di ricezione delle domande per una dichiarazione di esecutività dipende dalla natura dell'accordo di mediazione. L'esecutività degli accordi di mediazione è regolata dalle norme generali.

Ciò significa che in Germania gli accordi di mediazione possono essere eseguiti soltanto in qualità di transazioni giudiziarie oppure in quanto omologati giudizialmente (ai sensi dell'articolo 794, primo comma, punto 1, del Codice di procedura civile (ZPO); dell'articolo 86, primo comma, punto 2 e dell'articolo 156, secondo comma, della legge che regola i procedimenti di diritto di famiglia e della volontaria giurisdizione (FamFG); dell'articolo 86, primo comma, punto 3 e dell'articolo 36 del FamFG, in base agli atti notarili esecutivi di cui all'articolo 794, primo comma, punto 5, e dell'articolo 797 del Codice di procedura civile (ZPO); dell'articolo 86, primo comma, punto 3, del FamFG; dell'articolo 794, primo comma, punto 5, del codice di procedura civile (ZPO) o dei titoli esecutivi dello "Jugendamt" (assistenza sociale ai minori) in materia di alimenti; dell'articolo 59, primo comma, prima frase, punti 3 e 4, e dell'articolo 60 del codice sociale, libro VIII, "Assistenza ai minori: bambini e adolescenti" (SGB VIII), o delle transazioni stragiudiziali dichiarate esecutive, di cui all'articolo 794, primo comma, punto 4b, degli articoli 796a e 796b del Codice di procedura civile (ZPO) o delle transazioni esecutive emesse da organi di arbitrato riconosciuti, di cui all'articolo 794, primo comma, punto 1, dell'articolo 797a del Codice di procedura civile (ZPO)). Sono competenti i giudici o i notai in base alle norme generali e/o il tribunale circondariale della sede dell'organo preposto all'arbitrato.

Qualora l'accordo di mediazione non rispetti i relativi requisiti formali, e di conseguenza non sia eseguibile, l'esecutività dell'accordo dev'essere contestata dinanzi al giudice competente in conformità delle regole generali, in base alle quali il titolo potrà essere successivamente eseguito.

Ultimo aggiornamento: 15/12/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.